



COMUNE DI PIMENTEL

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 28/12/2012

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto.....	pag. 4
ARTICOLO 2 – Diffusione.....	pag. 4

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI - DECADENZA

ARTICOLO 3 – Accesso agli atti.....	pag. 4
ARTICOLO 4 – Responsabilità per la visione degli atti.....	pag. 5
ARTICOLO 5 – Diritto di iniziativa.....	pag. 5
ARTICOLO 6 – Astensione obbligatoria dalle deliberazioni	pag. 5
ARTICOLO 7 – Decadenza dalla carica	pag.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 8 – Autonomia organizzativa del Consiglio Comunale.....	pag. 5
ARTICOLO 9 – Gruppi consiliari	pag. 6

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 10 – Disposizioni generali	pag. 6
ARTICOLO 11 – Sessioni consiliari	pag. 6
ARTICOLO 12 – Luogo delle riunioni	pag. 6
ARTICOLO 13 – Convocazione del Consiglio Comunale	pag. 7
ARTICOLO 14 - Deposito degli atti	pag. 7
ARTICOLO 15 – Presidenza	pag. 7
ARTICOLO 16 – Pubblicità delle sedute	pag. 8
ARTICOLO 17 – Ordine durante le sedute	pag. 8
ARTICOLO 18 – Apertura delle sedute e numero legale	pag. 8
ARTICOLO 19 – Mancanza del numero legale nel corso di una seduta	pag.9
ARTICOLO 20 – Svolgimento delle sedute	pag.9
ARTICOLO 21 – Comunicazioni del sindaco	pag.9
ARTICOLO 22 - Norme generali sulla discussione	pag.9
ARTICOLO 23 – Interventi dei Consiglieri	pag.9
ARTICOLO 24 – Mozione d’ordine e fatto personale	pag.10
ARTICOLO 25 – Ordine nella discussione	pag. 10
ARTICOLO 26 – Richiamo di un consigliere e sospensione della seduta	pag.10
ARTICOLO 27 – Interventi esterni	pag. 10
ARTICOLO 28 - Interrogazioni e interpellanze	pag.10
ARTICOLO 29 – Svolgimento di interrogazioni e interpellanze	pag.11
ARTICOLO 30 – Mozioni	pag.11
ARTICOLO 31 – Emendamenti	pag. 11
ARTICOLO 32 – Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto	pag. 12
ARTICOLO 33 – Votazioni: adempimenti e validità	pag. 12
ARTICOLO 34 – Votazioni: modalità di voto	pag. 12
ARTICOLO 35 – Aggiornamento della seduta	pag.13

ARTICOLO 36 – Verbali pag. 13

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37 – Entrata in vigore Pag. 14

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:
 - I diritti e doveri dei consiglieri comunali;
 - L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale;

ARTICOLO 2 – Diffusione

1. Una copia del presente regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze, durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia dello stesso è inviata, a cura del segretario comunale, ai consiglieri neo eletti.

TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI - DECADENZA

ARTICOLO 3 – Accesso agli atti

1. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, dei provvedimenti adottati dall'Ente, nonché degli atti antecedenti e susseguenti ai provvedimenti stessi e di assumere le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato.
2. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene con richiesta rivolta al Responsabile del Servizio competente per materia.
3. Qualora la richiesta di informazioni da parte di un Consigliere comporti la riproduzione fotostatica di documenti o atti, la stessa deve essere soddisfatta, compatibilmente con le esigenze di lavoro, nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 4 – Responsabilità per la visione degli atti

1. Il Consigliere Comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha ricevuti, come pure sarà ritenuto responsabile qualora faccia un uso diverso della copia dell'atto, da quello inerente il proprio mandato.

ARTICOLO 5 – Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa sulle questioni relative all'attività del comune. Esercitano tale diritto mediante:
 - la presentazione di proposte di deliberazioni concernenti attribuzioni consiliari;
 - la presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio;
 - la presentazione, singolarmente o collettivamente, di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

ARTICOLO 6 – Astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il sindaco e i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

ARTICOLO 7 – Decadenza dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità non rimossa a termini di legge il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato con le forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. I consiglieri decadono dalla carica per ingiustificate assenze a tre sedute consecutive o a cinque nel corso dell'anno.
3. Il consigliere comunale deve giustificare la propria assenza mediante comunicazione scritta e motivata al Presidente del Consiglio il quale è tenuto a darne comunicazione al Consiglio medesimo.
4. Qualora un consigliere comunale sia rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, il Presidente lo invita a presentare per iscritto le ragioni dell'assenza entro il termine di 10 giorni e pone l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla scadenza del termine. Il Consiglio Comunale, sentite le giustificazioni addotte dal consigliere, può deliberare a maggioranza dei suoi componenti la decadenza.
5. Costituiscono assenze per giustificato motivo, ai sensi del precedente comma, quelle determinatesi per comprovate motivazioni di carattere medico – sanitario o per gravi motivi di famiglia.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 8 - Autonomia organizzativa del Consiglio Comunale

1. Per favorire la partecipazione e l'informazione dei Consiglieri Comunali la Giunta Comunale individua un locale per consentire la consultazione degli atti .

ARTICOLO 9 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario comunale.
2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri. Nel caso, però, che una lista presentatasi alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.
3. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare; qualora un Consigliere decida altrimenti deve comunicare entro tre giorni dalla prima seduta a quale Gruppo vuole appartenere.
4. Qualora non si eserciti la facoltà di cui al comma 1, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta comunale che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Titolo IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 10 - Disposizioni generali

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Comunale.

ARTICOLO 11 - Sessioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie
2. Al fine della convocazione sono da considerarsi ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione, al programma dei lavori pubblici e al rendiconto.
3. Sono straordinarie le sessioni per la discussione di argomenti diversi da quelli indicati nel precedente comma.

ARTICOLO 12 - Luogo delle riunioni

1. Le riunioni del consiglio si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale.
2. Qualora circostanze speciali, giustificati motivi di forza maggiore o di ordine pubblico lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.
3. E' vietato fumare nella sala consiliare e nelle aree attigue.

ARTICOLO 13 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri . L'avviso scritto deve essere consegnato al domicilio legale di ciascun Consigliere. Può essere altresì effettuato, per esplicita richiesta dell'interessato, al domicilio eletto.
2. Su richiesta scritta del singolo Consigliere le convocazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni possono essere effettuate anche mediante fax o posta elettronica .
3. L'avviso di convocazione, da pubblicarsi all'Albo Pretorio nello stesso giorno della consegna degli avvisi, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza con la specificazione dell'ordine del giorno della seduta. Deve inoltre essere indicato se la riunione si terrà in prima o seconda convocazione.
4. L'avviso deve essere consegnato :
 - a) per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni prima della riunione;
 - b) per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima della riunione.
5. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna mentre si computa quello della seduta.
6. Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per la cittadinanza.
7. Nei casi d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione è differita all'adunanza successiva.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
9. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa. La richiesta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo, sulle quali dovranno essere espressi i pareri di legge.

ARTICOLO 14 - Deposito degli atti

1. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e dagli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere messe a disposizione dei consiglieri dal giorno di notifica dell'avviso di convocazione. La consultazione potrà avvenire nell'orario d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 e nel pomeriggio del martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
2. Per comprovati motivi la documentazione istruttoria potrà essere integrata sino a 24 ore prima della seduta.

ARTICOLO 15 - Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Vice sindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere Anziano, intendendosi per tale colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta , costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza .

1. In caso di parità di voti , è consigliere anziano il più anziano di età.

ARTICOLO 16 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni concernenti persone.

ARTICOLO 17 - Ordine durante le sedute

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi o essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri, se non per ragioni di servizio o per decisione del Presidente.
2. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto e non deve arrecare disturbo ai lavori del Consiglio Comunale , astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala riservata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia locale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta .
5. Quando da parte di persone che assistano all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo, può ordinarne l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli può abbandonare il seggio e dichiarare sospesa la seduta fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta . Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

ARTICOLO 18 - Apertura delle sedute e numero legale

1. All'ora fissata per la convocazione, il Presidente, constatata il numero legale, dichiara aperta la seduta e designa , fra i consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui uno in rappresentanza della minoranza, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Nel caso in cui , trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro dei Consiglieri assegnati.
5. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta .

6. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ARTICOLO 19 - Mancanza del numero legale nel corso di una seduta

1. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello di cui al 3 e 4 comma dell'articolo 18 del presente regolamento, avverte il Presidente il quale sospende per cinque minuti la seduta e fa richiamare in aula i Consiglieri. Il Presidente fa ripetere l'appello e qualora dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto, dichiara deserta l'adunanza per gli argomenti rimasti da trattare.

ARTICOLO 20 - Svolgimento delle sedute

1. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.
2. Tuttavia tanto il Presidente, quanto un Consigliere, possono proporre l'inversione dell'ordine del giorno esponendone i motivi. La proposta viene messa ai voti e si ritiene accolta se riporta la maggioranza dei voti.
3. Nessun argomento può essere trattato in seduta se non iscritto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 21 - Comunicazioni del Sindaco

1. Per le comunicazioni del Sindaco è esclusa la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
2. Esse non danno luogo né a discussione, né a voto.

ARTICOLO 22 - Norme generali sulla discussione

1. La discussione è aperta con l'enunciazione da parte del Presidente dell'oggetto della proposta.
2. Il Presidente può illustrare direttamente la proposta o invitare l'Assessore competente o il Consigliere proponente o il relatore speciale a illustrare nel dettaglio il punto all'ordine del giorno.
3. Il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
4. Terminata la discussione il Presidente potrà concedere la parola solo per le dichiarazioni di voto prima di mettere in votazione la proposta.

ARTICOLO 23 - Interventi dei Consiglieri

1. La parola è concessa ai consiglieri per turno, secondo l'ordine di iscrizione.
2. Il Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.
3. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.
4. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun Consigliere può prendere la parola per 10 minuti.

5. Un eventuale secondo intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 5 minuti.
6. Ciascun Consigliere ha comunque diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti in un massimo di 5 minuti.

ARTICOLO 24 - Mozione d'ordine e fatto personale

1. Per mozione d'ordine si intende un richiamo all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.
2. In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per fatto personale, indicando in che consista il fatto stesso.
3. Per fatto personale si intende l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.
4. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso decide il Consiglio per alzata di mano.
5. L'intervento per fatto personale non può avere una durata superiore a cinque minuti.

ARTICOLO 25 - Ordine nella discussione

1. Il Presidente dirige la discussione, può prendere la parola, anche interrompendo il Consigliere che parla, se lo ritiene necessario per mantenere o ridurre pacata e regolare la discussione.
2. Nessun Consigliere può essere interrotto quando parla, salvo che dal Presidente ed esclusivamente per un richiamo al presente Regolamento.

ARTICOLO 26 - Richiamo di un Consigliere e sospensione della seduta

1. Il Presidente può richiamare all'argomento in discussione l'oratore che se ne discostasse e ammonire quello che offendesse colleghi o turbasse l'ordine della seduta.
2. Ove il richiamo o l'ammonizione fossero risultati vani per due volte, il Presidente potrà togliere la parola all'oratore.
3. In caso di eccezionale gravità è in facoltà del Presidente sospendere la seduta per un dato tempo o scioglierla.

ARTICOLO 27 - Interventi esterni

1. Il Presidente può invitare i Responsabili di Servizio a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.

ARTICOLO 28 - Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco o alla Giunta, di avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato o di conoscere le risoluzioni che l'amministrazione abbia preso o intenda prendere circa questioni determinate.

2. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali siano stati adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni.

ARTICOLO 29 - Svolgimento di interrogazioni e interpellanze

1. Il Consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda tramite il Sindaco.
2. L'interrogazione o l'interpellanza deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Il Presidente metterà in trattazione le interrogazioni o le interpellanze pervenute entro il settimo giorno antecedente quello fissato per la riunione del Consiglio comunale.
3. Qualora sia richiesta risposta scritta, questa deve essere fornita entro i successivi quindici giorni.
4. Le risposte alle interrogazioni o interpellanze vengono date dal sindaco o, su incarico di questi, da un assessore, all'inizio della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. Il testo delle interrogazioni o interpellanze viene letto dall'interrogante o dal primo dei firmatari. Alla risposta del sindaco o dell'Assessore, l'interrogante o interpellante o il primo dei firmatari, può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.
3. L'interrogazione o interpellanza, avendo carattere informativo, non può dar luogo a discussione.
4. L'assenza dell'interrogante o dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione o interpellanza.

ARTICOLO 30 – Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri, e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Il Presidente metterà in trattazione le mozioni pervenute entro il settimo giorno antecedente quello fissato per la riunione del Consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
3. La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Nel caso la mozione sia stata sottoscritta da più consiglieri spetta al primo firmatario il compito di illustrarla, salvo che tra gli stessi non sia intervenuto un diverso accordo.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo e il Sindaco o un Assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica che deve essere contenuta in non più di cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 31 - Emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

2. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi
3. Il Presidente ha facoltà di rifiutare l'accettazione di emendamenti evidentemente estranei agli oggetti in discussione.
5. Sono inammissibili gli emendamenti comportanti integrazioni o modificazioni ai testi delle proposte di deliberazioni che, richiedendo la verifica della loro regolarità tecnica o contabile, non siano muniti dei pareri dei responsabili dei servizi interessati prescritti dalla legge.
6. Su tutti gli emendamenti presentati ad una stessa proposta si svolge un'unica discussione.
7. Nessun Consigliere può intervenire più di una volta in relazione allo stesso emendamento e per non più di 5 minuti.
8. Gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Sono posti in votazione, nell'ordine: gli emendamenti soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi.
9. Il testo definitivo della proposta di deliberazione, risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, è votato successivamente nella sua globalità.

ARTICOLO 32 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi siano più richieste di intervento.
2. Chiusa la discussione si procede alle eventuali dichiarazioni di voto e alle votazioni.
3. Ogni Consigliere può esprimere la propria dichiarazione di voto parlando per non più di 5 minuti.
4. Iniziata la votazione non è più concessa la parola sull'argomento.

ARTICOLO 33 - Votazioni: adempimenti e validità

1. Il Presidente, prima di procedere alle votazioni, verifica la presenza del numero legale.
2. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei contrari, salvo quando sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva. Il Consiglio può, ove ritenga l'urgenza, deliberare la ripetizione della votazione seduta stante.
4. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ARTICOLO 34 - Votazioni: modalità di voto

1. Le votazioni, di norma, hanno luogo a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.
2. La votazione per appello nominale si fa col chiamare successivamente per ordine alfabetico i Consiglieri presenti a dichiarare a voce alta, ed in risposta al loro nome, con un sì o con un no, secondo che intendono approvare o non approvare la proposta.
3. La votazione avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge (o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri assegnati).
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

5. Nelle elezioni o nelle indicazioni di nomi il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità delle votazioni.
6. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengano segni che le rendano riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
7. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati.
8. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente.

ARTICOLO 35 - Aggiornamento della seduta

1. Nel caso in cui non sia concluso nella stessa seduta l'esame di tutti i punti all'ordine del giorno il Presidente dispone l'aggiornamento ad altra data della seduta per concludere l'esame degli argomenti; di ciò dovrà essere data comunicazione scritta ai Consiglieri assenti al momento della sospensione.
2. Il Presidente potrà altresì aggiungere ulteriori nuovi argomenti all'ordine del giorno della seduta sospesa, fermo restando il rispetto dei termini previsti dal presente Regolamento per le convocazioni ordinarie o d'urgenza, limitatamente ai nuovi punti iscritti.

ARTICOLO 36 – Verbali

1. I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario comunale.
2. Nel verbale devono essere indicati:
 - a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b) le modalità osservate per la convocazione;
 - c) i Consiglieri presenti e quelli assenti;
 - d) l'oggetto della deliberazione;
 - e) i Consiglieri intervenuti nella discussione;
 - f) il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti e l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - g) il nome dei consiglieri scrutatori;
 - h) il numero delle schede bianche e delle schede nulle.
3. Gli interventi dei Consiglieri sono riportati a verbale sinteticamente e limitatamente ai concetti espressi riguardanti l'argomento in discussione senza scendere in particolari soprattutto nei casi in cui questi possano arrecare danno alle persone, salvo i casi in cui si debbano necessariamente esprimere giudizi sul loro operato.
4. Eventuali ingiurie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.
5. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.